



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

TESTO IN VIGORE DAL 1/1/2010

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/10/2001 (in vigore dal 01/01/2002).
Testo attuale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2010 (in vigore dal 01/01/2010).**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto
- Art. 3 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Soggetto attivo

TITOLO II : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE

- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 - Fabbricati di interesse storico-artistico
- Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

TITOLO III: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 9 – Abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 10 – Esenzione abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 11 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta
- Art. 14 – Terreni agricoli condotti direttamente
- Art. 15 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

TITOLO IV: DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 16 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 17 - Versamenti
- Art. 18 - Accertamento
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 - Attività di controllo e compensi incentivanti
- Art. 21 – Rimborsi e compensazione
- Art. 22 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 23 - Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
- Art. 24 – Modalità di notificazione
- Art. 25 - Contenzioso

TITOLO V : NORME SANZIONATORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Ravvedimento
- Art. 28 – Norme di rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Oppido Mamertina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 3

Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
 - a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
 - b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione dell'edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92), se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, ex SCAU ora INPS – Sezione Previdenza agricola – con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Il Comune, su richiesta, del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

- c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 4 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, persona fisica o giuridica, di immobili di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5 Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE

Art. 6 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 3.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto** il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti.¹ I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, utilizzando la norma regolamentare di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, può determinare, per zone omogenee, i valori minimi delle aree fabbricabili che, se dichiarati dai contribuenti in misura non inferiore, neutralizzano il potere di accertamento di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92.
La giunta comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza composta dai responsabili dei servizi competenti (servizio tecnico e servizio tributi). La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni.

¹ Si ricorda che detti coefficienti, sono rivalutati anno per anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata in dipendenza di tale valore.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1 lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05.08.1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
7. In caso di variazione della rendita catastale, operata dal catasto edilizio urbano a seguito di errore riscontrato su istanza o ricorso del contribuente, la nuova rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza del classamento rilevatosi errato.
8. In caso di variazione operata dal catasto edilizio urbano, d'ufficio o su istanza del contribuente, nel classamento di fabbricati sui quali sono intervenute modifiche strutturali, la rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di fine lavori.

Art. 7

Fabbricati di interesse storico-artistico

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore stabilito per le abitazioni (art. 2, comma 5 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge. 24 marzo 1993 n. 75).
2. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria "A", la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq 15. Per poter determinare la base imponibile, la rendita così risultante va moltiplicata per cento, anche se l'immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10 o C/1, oppure nel gruppo D.

Art. 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
4. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica dalla data di ultimazione della costruzione dell'immobile a quella del contratto di vendita. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, servizi idrici e gas metano). Per beneficiare di tale agevolazione, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
5. La deliberazione di cui al comma 2 può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta, qualora dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 504/92 calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
7. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, l'aliquota può essere determinata anche in misura inferiore al 4 per mille, limitatamente a quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge citata, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori. L'aliquota può essere fissata anche in misura tale da comportare l'esenzione dall'imposta.
8. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.²

² Utilizzando la suddetta norma, il Comune può introdurre un'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte del soggetto

TITOLO III ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9

Abitazione principale e sue pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare ove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
2. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze della stessa, anche se costituite da distinte unità immobiliari accatastate separatamente dall'abitazione principale, purché appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione ed ancora purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
3. Le pertinenze usufruiscono dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, e ad esse si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
4. Ai fini del presente articolo, si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale.

Art. 10

Esenzione abitazione principale e sue pertinenze

1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita al precedente art. 9, è esente dall'ICI.
2. Se l'abitazione principale è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solo per uno dei contitolari, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'ICI in base alla propria quota di possesso.
3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
4. L'esenzione è estesa altresì alle pertinenze, nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 9.
5. L'esenzione di cui al comma 1 non opera nei seguenti casi:

passivo residente, nonché una aliquota ridotta, anche diversa dalla precedente, per le unità immobiliari locate con contratto registrate ad un soggetto residente, che la utilizzi come abitazione principale. Tale norma ha ovviamente valore per le ipotesi di abitazione principale ed assimilate ancora soggette ad ICI.

- a) abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9. In questi casi continua però ad applicarsi la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/92 e l'aliquota ridotta eventualmente deliberata;
- b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato, a condizione che non sia locata. In questi casi continua però ad applicarsi la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 11

Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Oltre alle pertinenze come descritte all'art. 9 del presente regolamento, sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - e) le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta – o collaterale - fino al terzo grado residenti nelle stesse;
 - f) le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. Per le fattispecie sopra elencate l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato il presupposto, un'apposita comunicazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 12

Esenzioni

1. L'esenzione dall'ICI opera oltre che per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente e fattispecie ad essa assimilate, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 10 e 11, anche per le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'esenzione anzidetta si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13 **Riduzioni e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili o inabitabili, gli immobili per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che, nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio ufficio tecnico o il ricorso ad un professionista esterno.

Non si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle di recupero di situazioni di degrado fisico sopravvenuto. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità, il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a portare a conoscenza del Comune il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.

2. Relativamente alle fattispecie di **abitazione principale ancora soggette al tributo**, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, relativamente alle fattispecie ancora soggette, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l'importo di € 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino ad € 258,22 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo Comunale.

Art. 14

Terreni agricoli condotti direttamente.

1. Il Comune di Oppido Mamertina, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, rientra nell'elenco dei Comuni, parzialmente delimitato, di cui alla circolare Mef n. 9 del 14.06.1993, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7, lett. h) del DLgs. n. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina).
2. I terreni agricoli che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (Iatp), purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 (franchigia) e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €25.822,84 e fino ad €61.974,82;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,82 e fino a € 103.291,87;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,87 e fino a € 129.114,22.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 2, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti

dall'INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Agli effetti di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Pertanto, il contribuente che, pur essendo comproprietario dei medesimi terreni agricoli, non possiede la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, verrà assoggettato a tassazione ordinaria. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 15

Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

1. Per i fabbricati rurali il valore è assorbito da quello dei terreni agricoli cui sono asserviti.
2. Per il riconoscimento del requisito della ruralità, e quindi della relativa esenzione ai fini ICI, è necessario distinguere tra:
 - a) Fabbricati a destinazione abitativa, che sono considerati rurali soltanto nei casi in cui vengono rispettati tutti requisiti prescritti dall'art. 9, comma 3, lett. da a) ad e) del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modifiche dalla legge 26.02.1994 n. 133, come sostituito dal D.P.R. n. 139 del 23.03.1998;
 - b) Fabbricati strumentali che sono considerati rurali soltanto nei casi in cui vengono rispettati tutti requisiti prescritti dall'art. 9, comma 3-bis, del citato D.L. n. 557/1993 sopra richiamato.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti è sufficiente per far perdere ai fabbricati in questione la caratteristica della ruralità.

3. In ogni caso, relativamente ai fabbricati iscritti la catasto urbano gli stessi devono ritenersi soggetti all'ICI, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che l'immobile presenta comunque i requisiti per la ruralità e quindi per l'esenzione di cui ai commi precedenti. Quindi il passaggio degli edifici rurali dal catasto terreni a quello urbano, previsto dall'attuale normativa catastale, non incide sulla natura dell'edificio, il quale, se ne ha i requisiti, rimane rurale anche se iscritto nel catasto urbano.
4. In conclusione, per maggior chiarezza, ha natura rurale il fabbricato strumentale allo svolgimento dell'attività agricola e in particolare le costruzioni adibite alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative agricole. Ai fini del riconoscimento della ruralità è irrilevante quindi l'iscrizione catastale e la coincidenza tra il soggetto proprietario dei terreni cui i fabbricati sono asserviti e la proprietà dei fabbricati medesimi.

TITOLO IV

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 16

Dichiarazioni e denunce

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (Art. 1, comma 174, L. n. 296/2006). Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli **immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa** il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (Art. 10, co. 6, del D.Lgs. n. 504/1992 così sostituito dall'art. 1, co. 173, lett. c) .

Art. 17

Versamenti

1. L'imposta deve essere assolta autonomamente dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

3. In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà. Resta inteso che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta, in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Oppido Mamertina, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. In caso di affidamento all'esterno del servizio di gestione e riscossione, l'ente può prevedere che il versamento venga effettuato direttamente su conto corrente del Concessionario.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a €0,49 o per eccesso se è superiore.
7. Il versamento non è dovuto qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore o uguale ad €10. Tale limite deve ritenersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi. In tali casi l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
8. Entro il limite d'importo di cui al comma precedente non vengono effettuati rimborsi.

Art. 18

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

4. E' applicabile all'imposta comunale sugli immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997, n. 218 e dallo specifico regolamento comunale.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al **Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ovvero con quella indicata dal Regio Decreto n.639/1910 e s.m.i.** Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20

Attività di controllo e compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l) puto 2) del D.Lgs. n. 446/1997, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione annuale determinare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l) puto 5) del D.Lgs. n. 446/1997 il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 3, comma 57 della L. 662/1996, una percentuale non superiore al 10% del gettito ICI derivante dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo della gestione con deliberazione della Giunta Comunale, è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
4. In particolare, al Funzionario responsabile I.C.I. è attribuito un compenso incentivante quantificato nella misura del 5% delle somme effettivamente riscosse dall'attività di recupero (liquidazione ed accertamento) con un limite minimo € 2.000,00 ed un limite massimo di 3.000,00.
5. La liquidazione del compenso di cui al comma 4 è effettuata annualmente mediante determinazione del Responsabile dell'ufficio tributi. Nel caso in cui quest'ultimo coincide con la figura del responsabile I.C.I., la liquidazione del compenso viene effettuata dal Segretario comunale mediante propria determinazione.

Art. 21
Rimborsi e compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento degli anni chiesti a rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comuni diversi a fronte di azioni di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. In tal caso il rimborso può essere effettuato, su richiesta del contribuente, a favore del Comune competente qualora il contribuente risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti nel Comune di Oppido Mamertina.
4. Per i rimborsi di cui al precedente comma e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Non si fa luogo al rimborso di somme ove l'importo da corrispondere, a titolo della sola imposta, risulti inferiore o uguale ad €10.
6. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Art. 22
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta dell'interessato è possibile disporre il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi, nazionali o regionali, che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;

- c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;
 - d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.
 4. Il rimborso spetta per non più di cinque anni durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.
 5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.
 6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art. 23

Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74, L. n. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi conteggiati retroattivamente al tasso legale.
2. Ai fini del rimborso di cui al comma 1, si applicano le modalità ed i termini di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 24

Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato, e successivo superamento del relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art. 25
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i..

TITOLO V
NORME SANZIONATORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €51,00 ad €258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 27
Ravvedimento

Nei casi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è ammesso il ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472 del 18.12.97, come modificato dal D.L. n. 185 del 29.11.2008, ed alla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98.

Art. 28
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, a mente dell'art. 52, co. 2, primo periodo del D.Lgs. n. 446/97, entra in vigore il 1° gennaio 2010.